TRASFERIMENTI NON SOGGETTI A IMPOSTA

Le partecipazioni di controllo per l'esenzione successoria tra norma e interpretazione

Andrea Vasapolli

Il concetto di controllo, previsto dall'art. 3, comma 4-*ter,* del Tus affinché il trasferimento donativo o successorio di partecipazioni in società di capitali possa andare esente dall'imposta di successione e donazione, è interpretato in prassi e giurisprudenza con approccio sostanzialistico e non meramente formale. È richiesto, quindi, che il beneficiario acquisisca o integri un effettivo potere gestorio ordinario sulla società e, segnatamente, che possa liberamente assumere le deliberazioni ordinarie nel loro insieme, senza eccezioni o limitazioni.

Il quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 3, comma *4-ter*, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 (art. 89, comma 6, Dlgs 1° agosto 2025, n. 123), i **trasferimenti**, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, **di quote sociali e di azioni** non sono soggetti all'imposta di successione e donazione al sussistere di certi requisiti. In particolare, nel caso in cui oggetto di trasferimento siano partecipazioni in società di capitali, "il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente". Tale beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo.

La norma in esame, così come altre dell'ordinamento tributario, richiama espressamente il **concetto di controllo** di cui all'art. 2359, comma 1) n.1) del Codice civile, secondo il quale sono considerate società controllate quelle in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (ossia il c.d. controllo interno di diritto).

La verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo deve essere effettuata tenendo in considerazione anche quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2359, secondo cui "ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi"[1].

Il potere gestorio ordinario

Le competenze dell'assemblea ordinaria, con riferimento alle quali è

1. In tal senso anche risoluzione n. 75/E del 2010.

necessario poter esercitare la maggioranza dei diritti di voto, sono disciplinate, per le **società per azioni prive di consiglio di sorveglianza**, dall'art. 2364 del Codice civile, il quale prevede che competono a tale tipologia di assemblea l'approvazione del bilancio, le deliberazioni inerenti la nomina e il compenso degli amministratori e dei sindaci (e dell'eventuale revisore), quelle in merito alla responsabilità degli stessi, le deliberazioni in relazione agli altri oggetti attribuiti per legge alla competenza assembleare e alle autorizzazioni agli amministratori, nonché l'approvazione del regolamento assembleare. Dall'art. 2381 del Codice civile si desume, altresì, che rientra nella competenza dell'assembleare ordinaria delle società per azioni prive di consiglio di sorveglianza la nomina del presidente del consiglio di amministrazione[2].

La dottrina prevalente interpreta le disposizioni di cui all'art. 2359, comma 1) n. 1) del Codice civile, in modo sostanzialistico con riferimento all'effettività del potere decisorio che deve spettare al socio. Non è quindi sufficiente la titolarità del 50% più uno dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria se, ad esempio, lo statuto prevede un *quorum* deliberativo più alto. Si può quindi parlare di controllo solo in presenza di un'effettiva possibilità di determinare la volontà assembleare nelle materie previste dall'art. 2364 prima citato[3].

L'art. 2359, comma 1), n. 1), del Codice civile, fa riferimento all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, distinguendo quindi rispetto alle deliberazioni riservate all'assemblea straordinaria. Tale distinzione è codicisticamente prevista per le società per azioni, mentre, dopo la riforma del diritto societario del 2003, non assume rilievo per le società a responsabilità limitata. La giurisprudenza della Suprema Corte ha implicitamente ritenuto irrilevante tale aspetto, applicando la disposizione qui in commento anche in caso di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e affermando che il controllo maggioritario richiamato dalla norma in commento presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie[4], con ciò implicitamente richiamando le materie previste dall'art. 2364 del Codice civile .

In aggiunta, l'elenco delle materie previste dall'articolo da ultimo richiamato deve essere considerato nel suo complesso, per cui non si può ravvisare l'avvenuto trasferimento del controllo se il beneficiario non acquisisce il diritto di assumere tutte le deliberazioni che la legge riserva alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Così, ad esempio, non si può considerare trasferito il controllo di diritto ai fini dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione se il donante riserva a sé il diritto di usufrutto riservandosi non solo il diritto agli utili ma

2. Una ulteriore competenza dell'assemblea ordinaria è quella prevista dall'art. 2357 del Codice civile, il quale prevede che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea; si tratta tuttavia di una fattispecie non rilevante ai fini della presente analisi.
3. Così, ad esempio, "non controlla chi, pur avendo la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, non può nominare o revocare gli amministratori o la maggioranza di essi", M.S. Spolidoro, "Il concetto di controllo nel Codice civile e nella legislazione antitrust", in *Riv. soc.*, 1995, pag. 480.
4. In tal senso si vedano Cass., n. 6614 del 19 marzo 2026 e Cass., n. 6616 del 19 marzo 2026.

anche il diritto di voto nelle assemblee chiamate a deliberarne la distribuzione. La Suprema Corte in merito ha pronunciato il seguente principio di diritto: "in tema di agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, Dlgs 346/1990 vigente *ratione temporis*, la donazione della nuda proprietà di quote di srl con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all'usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione"[5].

Ne deriva che **il trasferimento non è fiscalmente idoneo ai fini dell'esenzione** in commento **se poteri decisionali essenziali** (quali anche la nomina degli amministratori o della maggioranza di essi[6]) **restano riservati** al disponente, all'usufruttuario o ad altri soggetti, così da impedire ai beneficiari di determinare autonomamente e stabilmente la volontà dell'assemblea ordinaria nel suo complesso. Non basta quindi una maggioranza limitata a determinate delibere, né la mera titolarità formale della partecipazione.

Il criterio non è dunque soltanto quantitativo, riferito alla percentuale di capitale trasferita, ma anche qualitativo, perché occorre verificare quali diritti di voto siano concretamente attribuiti al beneficiario e quali invece restino esercitabili da altri.

Questa impostazione implica che pattuizioni statutarie, clausole dell'atto di donazione, diritti reali sulle partecipazioni o altri vincoli siano incompatibili con l'agevolazione se lasciano a soggetti diversi dagli aventi causa un potere tale da condizionare le deliberazioni ordinarie essenziali. La disponibilità giuridica della maggioranza dei diritti di voto necessaria per l'assunzione delle deliberazioni ordinarie deve essere riferibile ai beneficiari del trasferimento, e non risultare frammentata o neutralizzata da diritti di voto altrui.

In via di sintesi, il concetto di controllo *ex* art. 2359, comma 1), n. 1), del Codice civile, rilevante ai fini dell'esenzione di cui all'art. 3, c. 4-*ter*, Dlgs 346/1990, deve essere inteso nel senso di **titolarità del diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto necessari per assumere in concreto l'insieme delle deliberazioni** che, con riferimento alle spa, la legge riserva alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Patti parasociali

In materia fiscale le **norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono**

5. Cass., n. 6614 del 19 marzo 2026; in senso analogo risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026.
6. Risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026.

di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, per il che non è consentito ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

L'art. 3, comma 4 *ter*, qui in commento, ha previsto, in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, il non assoggettamento al tributo a determinate condizioni, e tra queste la necessità che sia consentito il controllo societario di diritto ai sensi dell'art. 2539, comma 1, n. 1, risposta a interpello, condizione che deve sussistere al momento della stipula del patto di famiglia, della donazione o dell'apertura della successione.

Ne consegue che non è consentito l'ampliamento dell'ambito di applicazione della norma mediante l'accesso a pattuizioni accessorie, per effetto delle quali sia garantito il controllo delle decisioni dell'assemblea straordinaria[7]. Non è quindi idoneo a colmare l'assenza del controllo un patto parasociale o un'altra pattuizione accessoria intervenuta contestualmente o successivamente all'atto di trasferimento[8].

Partecipazioni in comproprietà

In linea generale il concetto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1), n. 1), del Codice civile, è soddisfatto solo se **esercitabile in modo solitario dal beneficiario del trasferimento della partecipazione**, senza che rilevino forme di esercizio "mediato", riconducibili alla detenzione di quote da parte di soggetti terzi[9].

La **pluralità dei beneficiari** non è, tuttavia, di per sé incompatibile con il trasferimento del controllo. Nel trasferimento a più discendenti in comproprietà, l'esenzione può spettare se i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In tale ipotesi, il potere di controllo resta unitariamente esercitabile e si realizza l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa[10]. Il controllo non può tuttavia essere riconosciuto se i diritti inerenti alla partecipazione comune non sono esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria. In assenza di tale meccanismo, infatti, nessun beneficiario, né il gruppo dei comproprietari quale centro unitario di voto, risulta titolare del necessario potere assembleare.

In caso di trasferimento della partecipazione a più discendenti in comproprietà con **nomina di un rappresentante comune**, non è pacifico se, al fine di determinare se il rappresentante disponga della maggioranza dei

7. Cass., n. 6799 del 21 marzo 2026.
8. Cass., n. 7429 del 17 marzo 2021.
9. Cass., n. 9400 del 5 aprile 2023.
10. Cass., n. 7429 del 17 marzo 2021; risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025.

diritti di voto, possano o meno essere sommati anche i diritti che gli spettano individualmente in forza di una partecipazione nella sua esclusiva titolarità.

In un pronunciamento della Corte di Cassazione è stato affermato che ai fini dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, Dlgs 346/1990, possono essere considerati anche i voti relativi alla partecipazione intestata in via esclusiva al rappresentante comune, insieme a quelli che egli esercita per la partecipazione trasferita ai discendenti in comunione, se il complesso dei voti gli attribuisce la maggioranza esercitabile nell'assemblea ordinaria. La Cassazione ha infatti chiarito che per il controllo della società la norma non richiede una «corrispondenza soggettiva perfetta» tra i titolari della partecipazione comune e i singoli soci[11].

Occorre però distinguere **titolarità della quota** ed **esercizio del voto**. Non basta che il rappresentante possieda personalmente un'ulteriore partecipazione: bisogna verificare che egli possa effettivamente esercitare sia i voti propri sia quelli della partecipazione comune e che, considerati insieme, raggiungano la maggioranza richiesta.

Di diverso avviso, invece, è l'Agenzia delle entrate, secondo la quale la nomina di un rappresentante comune consente di esercitare unitariamente i diritti di voto inerenti alla partecipazione trasferita in comunione, ma non fa confluire in quella partecipazione i voti relativi a una quota intestata al rappresentante in via esclusiva. L'Agenzia[12] esclude quindi espressamente che, per verificare il controllo, le partecipazioni ricevute dai coeredi in comunione indivisa possano essere computate unitariamente con quelle da essi detenute individualmente in titolarità esclusiva, in quanto si tratta di distinte situazioni giuridiche.

L'effettività del controllo

In linea con le interpretazioni fornite dalla Suprema Corte, anche secondo l'Agenzia delle entrate la disponibilità formale della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria non esaurisce la verifica. Secondo l'orientamento espresso dalle Entrate, il beneficiario deve acquisire una **posizione di controllo effettiva e reale**, tale da consentirgli di influire concretamente sulle deliberazioni rientranti nella competenza dell'assemblea ordinaria e, quindi, sulla gestione societaria. Non è sufficiente che il beneficiario sia titolare di una maggioranza numerica dei voti se lo statuto o patti parasociali consentono al disponente o a terzi di conservare poteri idonei a condizionarne o neutralizzarne l'esercizio[13].

11. Cass., n. 18732 del 9 luglio 2024.
12. Risoluzione n. 75/E del 2010; risposta a interpello n. 109 del 26 maggio 2026.
13. Risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026.

L'**agevolazione** in argomento trova quindi applicazione laddove la **partecipazione societaria donata attribuisca ai donatari il potere di influire in modo diretto ed immediato sull'attività sociale**, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali ordinarie[14].

La circostanza che lo statuto richieda, per le deliberazioni straordinarie, *quorum* rafforzati per effetto dei quali il donante mantenga un diritto di veto, oppure che lo stesso si sia riservato per tali deliberazioni un potere decisorio in forza di diritti particolari che si è riservato, non esclude, di per sé, che possa essere soddisfatta la condizione del trasferimento al beneficiario della partecipazione del controllo di diritto rilevante ai fini dell'agevolazione, poiché questo è definito dall'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile mediante riferimento alla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria[15].

Secondo l'Agenzia delle entrate è tuttavia necessario verificare se poteri formalmente qualificabili come "particolari" o riferiti a materie asseritamente straordinarie abbiano, per ampiezza e contenuto, l'effetto sostanziale di impedire al beneficiario di governare anche scelte gestorie ordinarie. In tal caso, infatti, il controllo non è considerato effettivamente trasferito. È questo il caso, ad esempio, in cui i poteri che si è riservato il disponente consentano allo stesso la nomina della maggioranza degli amministratori, ovvero dell'amministratore delegato, ovvero ancora l'esercizio dei diritti di rappresentare la società nelle assemblee delle società da questa partecipate o di autorizzare il trasferimento delle partecipazioni detenute dalla società[16].

L'Agenzia delle entrate[17] ha ritenuto che condizionano in modo rilevante il potere e l'autonomia di gestione del beneficiario al quale, di conseguenza, non è attribuita nella sostanza una situazione di controllo maggioritario sulla gestione ordinaria nel suo complesso, i poteri rimasti in capo al disponente mediante la titolarità di una categoria particolare di azioni per effetto dei quali spettano a quest'ultimo, oltre a talune decisioni gestorie tipicamente straordinarie, anche:

- il diritto di veto in consiglio di amministrazione sulle decisioni che comportano l'incremento dei compensi degli amministratori oltre certe soglie, le dismissioni di immobili oltre una certa soglia di rilevanza economica ovvero di partecipazioni di controllo o rami d'azienda, il conferimento di istruzioni per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società controllate in relazione alle medesime materie riservate;
- il diritto di veto rispetto alle distribuzioni di utili che eccedono una certa soglia dell'utile d'esercizio realizzato dalla società.

L'orientamento interpretativo da ultimo evidenziato dell'Agenzia delle

14. Risposta a interpello n. 185 del 1° febbraio 2023.
15. In questo senso si veda la risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025.
16. In questo senso si veda ad esempio la risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026.
17. Risposta ad interpello n. 115 del 4 giugno 2026.

entrate si discosta dal dettato letterale della norma di riferimento, la quale pone come condizione dell'esenzione il **controllo di diritto**, ancorato a un parametro legale di valutazione di natura quantitativa che, secondo la Cassazione, va apprezzato con riferimento alla sua effettiva esercitabilità: il potere effettivo di assumere l'insieme delle deliberazioni che competono all'assemblea ordinaria dei soci. L'Agenzia si spinge infatti a ricercare un **"controllo sostanziale"** della società[18], attribuendo rilevanza non solo alla possibilità per il beneficiario di assumere le deliberazioni societarie ordinarie ma anche alla possibilità effettiva per l'organo amministrativo della società (nominato dall'assemblea ordinaria) di svolgere appieno le funzioni gestorie ordinarie che normalmente gli competono. In altre parole, con gli ultimi pronunciamenti l'agenzia sembra richiedere che il controllo del beneficiario, necessario per fruire dell'esenzione, si propaghi dal piano assembleare anche a quello gestorio.

Si tratta di una condizione ulteriore non prevista dalla norma, la quale inoltre si caratterizza per un'ampia zona grigia interpretativa che può essere foriera di rilevanti incertezze applicative. A titolo esemplificativo, qual è il confine che separa poteri gestori ordinari da quelli straordinari? Oppure, in quali casi il diritto che si riservi il disponente di nominare un certo numero di amministratori svuota di potere gestorio l'azione del beneficiario?

Le finalità che l'Agenzia sembra perseguire con il più recente approccio interpretativo, volto a verificare la sussistenza di un potere di controllo non solo legale ma anche sostanziale sulla gestione ordinaria, possono in verità essere perseguite ricorrendo alle disposizioni in tema di abuso del diritto, mentre è illegittimo introdurre in via interpretativa condizioni non previste dalla legge.

L'**usufrutto riservato al donante** non preclude l'agevolazione se, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 2352, comma 1, del Codice civile, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria è attribuito al nudo proprietario donatario. In questa struttura, il controllo può trasferirsi al nudo proprietario, purché questi acquisisca la maggioranza dei voti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e gli altri poteri riservati al donante usufruttuario non ne compromettano l'effettività[19].

Con riferimento ad altra previsione normativa (le condizioni per l'accesso al regime del consolidato fiscale *ex* art. 117 del Dpr 917/1986, la quale prevede tra le condizioni di applicabilità il soddisfacimento del requisito del controllo *ex* art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice civile), l'Agenzia delle entrate[20] ha ritenuto che non possa essere riconosciuta la sussistenza del

18. Si esprime in tal senso anche E. Marvulli, "Trasferimenti gratuiti di quote societarie esenti solo se il passaggio generazionale è effettivo: (un nuovo) eccesso interpretativo dell'Agenzia?", *La gestione straordinaria delle imprese n. 4/2026*, pag. 63.
19. Risposta a interpello n. 38 del 7 febbraio 2020.
20. Risoluzione n. 240 del 27 agosto 2009.

controllo in capo al socio che, pur essendo titolare della maggioranza del capitale sociale della società, abbia concesso in pegno la sua partecipazione e che in assemblea ordinaria sia tenuto a conformarsi alle indicazioni di voto che il creditore pignoratizio abbia diritto di fornirgli.

Il vincolo dell'impegno quinquennale

Il beneficio fiscale qui in commento è condizionato all'assunzione dell'impegno al **mantenimento del controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento. Al fine di poter fruire dell'agevolazione è quindi necessario che il trasferimento della partecipazione sociale consenta al beneficiario dello stesso di incidere sulle decisioni inerenti al mantenimento del controllo della società[21].

A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui lo statuto della società preveda che il socio di minoranza, in sede di cessione della sua partecipazione, possa esercitare un "diritto di trascinamento" che obblighi anche il socio di maggioranza a vendere la partecipazione nella sua titolarità. In un simile caso, qualora la partecipazione del socio di maggioranza fosse trasferita per successione o donazione, l'erede o il beneficiario non potrebbe validamente assumere l'impegno al mantenimento della stessa per il termine quinquennale richiesto dalla norma agevolatrice, dipendendo tale facoltà dalle decisioni di un terzo.

Pubblicato online il 6 ottobre 2026

L'autore di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI
Dottore Commercialista *name partner* di Vasapolli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È *Full member* della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.

21. Risposta a interpello n. 109 del 26 maggio 2026.